

Lavoro subordinato - retribuzione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13038 del 16/05/2025 (Rv. 675547 - 01)

Determinazione - scatti di anzianità - minimi salariali - Superminimo individuale - Principio dell'assorbimento - Eccezioni - Onere della prova - A carico del lavoratore - Fattispecie.

Il cd. superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a una qualifica superiore, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, interpretando restrittivamente la lettera di assunzione - secondo cui "ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto dalla legge o dal c.c.n.l. sarà assorbito nel superminimo assorbibile" -, aveva limitato tale assorbimento ai soli aumenti dei minimi tabellari, escludendolo per quello derivante dal passaggio automatico ad un superiore inquadramento, previsto dal c.c.n.l. fin dall'assunzione).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13038 del 16/05/2025 (Rv. 675547 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2099, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1367